II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1975

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Regno di Danimarca, in conformità del titolo II della direttiva n. 72/161/CEE

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(75/314/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio n. 72/161/CEE, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino della direttiva n. 72/161/CEE, l'8 gennaio 1974, il governo danese ha comunicato le seguenti disposizioni in applicazione del titolo II della suddetta direttiva (qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura) :

— legge 4 giugno 1970 n. 259, concernente le università popolari, le scuole di agricoltura, le scuole di economia domestica e gli istituti postscolastici,

— legge 2 giugno 1971 pubblicata sotto il n. 271, concernente la formazione professionale di operai specializzati e la riqualificazione professionale,

— legge 17 agosto 1972 pubblicata sotto il n. 388, concernente l'insegnamento impartito durante le ore non lavorative, ecc.

— legge 3 febbraio 1960 n. 29, concernente gli aiuti statali a favore di corsi di formazione agricola,

— decreto del ministro della pubblica istruzione del 7 ottobre 1974 relativo al corso teorico di base per agricoltori che non hanno frequentato un istituto agrario, ma hanno un'esperienza pratica pluriennale in agricoltura ;

considerando che il governo danese ha inoltre comunicato in data 8 gennaio 1974 e 21 gennaio 1975 altre informazioni e documenti sui corsi di formazione e perfezionamento per gli agricoltori, istituiti in base alle sopraccitate leggi ;

considerando che in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva n. 72/161/CEE, la Commissione deve esaminare se, in considerazione della conformità di tali disposizioni con la direttiva suddetta e tenendo conto degli obiettivi della stessa, nonché del nesso necessario fra le varie misure, ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità ;

considerando che lo scopo essenziale del titolo II della direttiva n. 72/161/CEE è di consentire a coloro che lavorano nell'agricoltura ed hanno superato i 18 anni, di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono, affinché possano integrarsi in un'agricoltura moderna ;

considerando che per il raggiungimento di tale scopo gli Stati membri devono, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva n. 72/161/CEE, attuare, oltre i cicli normali di studio nel campo agricolo esistenti nel loro paese, azioni intese a fornire agli imprenditori, ai salariati e ai coadiuvanti familiari agricoli una formazione

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.

complementare sia generale, sia tecnica ed economica ;

considerando che in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva n. 72/161/CEE, il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese effettuate nel quadro delle succitate azioni fino ad un importo massimo di 1 500 UC per ogni agricoltore che abbia seguito un ciclo completo di lezioni atto a consentire la formazione e la promozione professionale dell'interessato ;

considerando che i cicli teorici di studio, istituiti in base alla legge 4 giugno 1970 n. 259, nonché al decreto del 7 ottobre 1974 a favore di agricoltori che non hanno frequentato un istituto agrario, ma hanno un'esperienza pratica pluriennale in agricoltura, soddisfano ai requisiti dei cicli completi di studio intesi a migliorare nel complesso le conoscenze professionali degli agricoltori o a fornire loro nuove cognizioni ;

considerando che i corsi di perfezionamento istituiti in base alla legge 4 giugno 1970, pubblicata sotto il n. 259, alla legge 17 agosto 1972, pubblicata sotto il n. 388 e alla legge 2 giugno 1971, pubblicata sotto il n. 271 a favore di agricoltori e ortofrutticoltori già insediati e i corsi per lavoratori specializzati dell'agricoltura possono essere considerati in linea di massima corsi di perfezionamento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 e dell'articolo 12, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva n. 72/161/CEE ; che la partecipazione ad uno solo dei suddetti corsi non può essere tuttavia considerata, data la brevità degli stessi, come frequenza di un ciclo completo di lezioni atto a consentire la promozione professionale in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, terzo trattino della direttiva n. 72/161/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che quanto esposto nella presente decisione è conforme al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. I corsi teorici di base istituiti in virtù della legge 4 giugno 1970 n. 259 comunicata dal governo danese l'8 gennaio 1974, e del decreto del ministero dell'istruzione pubblica del 7 ottobre 1974 comunicato in data 6 novembre 1974, destinati ad agricoltori che non hanno frequentato un istituto agrario, ma hanno un'esperienza pratica pluriennale in agricoltura, soddisfano ai requisiti per un intervento finanziario della Comunità nell'azione comune di cui all'articolo 8 della direttiva n. 72/161/CEE.

2. I corsi di perfezionamento istituiti in base alla legge 4 giugno 1970 pubblicata sotto il n. 259, alla legge 2 giugno 1971 pubblicata sotto il n. 271 e alla legge 17 agosto 1972 pubblicata sotto il n. 388, comunicate dal governo danese, destinati ad agricoltori ed ortofrutticoltori già insediati, nonché i corsi per lavoratori specializzati dell'agricoltura soddisfano ai requisiti per un intervento finanziario della Comunità nell'azione comune di cui all'articolo 8 della direttiva n. 72/161/CEE. Tuttavia, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva n. 72/161/CEE, il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa soltanto le spese sostenute per gli agricoltori che hanno seguito più di uno dei succitati corsi.

Articolo 2

L'intervento finanziario della Comunità è esteso alle spese rimborsabili sostenute per corsi che hanno luogo dopo il 1° gennaio 1975.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione